

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2193 del 23/04/2026
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (RILASCIATA CON L'AUTORIZZAZIONE UNICA, EX ART. 12 D.LGS. 387/2003, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2024-6653 DEL 28/11/2024), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA APIS PC1 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI BIOMETANO DA BIOMASSE VEGETALI, SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI E REFLUI ZOOTECNICI" NELL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SARMATO (PC), VIA EMILIA PIACENTINA.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2331 del 23/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (RILASCIATA CON L'AUTORIZZAZIONE UNICA, EX ART. 12 D.LGS. 387/2003, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2024-6653 DEL 28/11/2024), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA APIS PC1 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI BIOMETANO DA BIOMASSE VEGETALI, SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI E REFLUI ZOOTECNICI" NELL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SARMATO (PC), VIA EMILIA PIACENTINA.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024, è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.lgs. 387/2003, sostitutiva, tra gli altri titoli, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 59/2013, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici (con capacità produttiva pari a 500 Smc/h), sito nel Comune di Sarmato (PC), Via Emilia Piacentina, in favore della ditta "APIS PC 1 SOCIETA' AGRICOLA SRL" (C.F. 03184010217), con sede legale in Bolzano, Vicolo del Bersaglio n. 30;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, quale endoprocedimento, nell'ambito del suddetto procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, per lo svolgimento dell'attività di "produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici" comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. b) - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. a) - autorizzazione allo scarico, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Magnano";
 - art. 3, comma 1 lett. e) - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

ATTESO che:

- con nota prot. n. 1543 del 18/02/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 31324 in pari data, il Comune di Sarmato ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per la "Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) – Modifica impianto di produzione biometano "APIS PC1

Società Agricola S.r.l.” in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell’AUA”, presentata dalla ditta “APIS PC 1 SOCIETA' AGRICOLA SRL”, (C.F. 03184010217), con sede legale in Bolzano, Vicolo del Bersaglio n. 30;

- con nota prot. n. 1802 del 25/02/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 36083 in pari data, il Comune di Sarmato, nell’ambito della suddetta Conferenza di Servizi, ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria prodotta dalla ditta “APIS PC 1 SOCIETA' AGRICOLA SRL”, rideterminando i termini del procedimento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l’autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico dell’Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 “*Adeguamenti normativi in materia ambientale*”. Modifiche leggi regionali” -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato*”;
- Regolamento Regionale n. 2/2024 “*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*” e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all’art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*”, CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. 673/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;

Tutela delle acque dall’inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l’acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

RICHIAMATA altresì la DGR 1495/11;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 35885 del 25/02/2026 è stata chiesta al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza la relazione tecnica per le matrici "emissioni in atmosfera", "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" e "scarichi";
- con nota prot. n. 40521 del 04/03/2026, il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha richiesto integrazioni documentali per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e del digestato" e "scarichi";
- con nota prot. n. 41945 del 05/03/2026 questo Servizio, nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Sarmato, ha richiesto la documentazione integrativa comprensiva delle integrazioni richieste dal Servizio Territoriale di ARPAE con la suddetta nota prot. n. 40521/2026;
- il Comune di Sarmato, con nota prot. n. 2183 del 07/03/2026 (acquisita al prot. ARPAE n. 43043 del 09/03/2026), ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa chiesta dagli enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, comprese le integrazioni richieste da ARPAE e contestualmente ha sospeso i termini del procedimento;
- il Comune di Sarmato, nell'ambito della Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 2737 del 24/03/2026, (assunta al prot. ARPAE n. 54208 in pari data), ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla ditta; con tale documentazione integrativa la ditta ha specificato che trattasi di istanza di **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;
- il Comune di Sarmato, con nota prot. n. 3322 del 11/04/2026 (prot. ARPAE n. 65987 del 13/04/2026), ha trasmesso, nell'ambito della Conferenza di Servizi, la documentazione volontaria di rettifica prodotta dalla ditta.
- con nota prot. n. 68732 del 15/04/2026 questo Servizio ha richiesto le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Dichiarazione di Valutazione previsionale di Impatto Acustico a seguito variante", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

RISCONTRATO che, per quanto concerne lo scarico (S1) di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Magnano", non vengono variate in modo sostanziale le superfici interessate dalla raccolta delle acque meteoriche e che il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia rimane invariato;

ATTESO che, per le matrici "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera", dalla documentazione presentata risulta quanto segue:

a) le principali modifiche consistono in:

- nuova dieta della digestione anaerobica (che modifica le proporzioni delle biomasse già autorizzate, con eliminazione di sottoprodotti agroalimentari, flottato suino, paglia e stocchi) che sarà la seguente:
 - insilato di mais: 28.200 t/a, stoccato su platea
 - letame bovino: 33.000 t/a, nessun stoccaggio, con utilizzo di just in time nella tramoggia di alimentazione;
 - liquame bovino: 15.000 t/a, nessun stoccaggio, con utilizzo di just in time nella tramoggia di alimentazione;
 - lettiera avicoli da carne: 4.000 t/a, stoccaggio all'interno di fabbricato dedicato;
- rimodulazione delle volumetrie dei digestori, del capannone del digestato solido, della vasca di miscelazione e della trincea di stoccaggio della lettiera avicola;
- eliminazione del capannone per lo stoccaggio dei balloni;
- eliminazione della tramoggia di carico della paglia/stocchi, biomassa non più prevista;
- spostamento ed ampliamento della platea di stoccaggio insilati;
- accorpamento degli scrubber/biofiltri già autorizzati in un unico sistema di abbattimento scrubber/biofiltro (emissione convogliata E7) a servizio sia del capannone di stoccaggio del digestato solido, sia del capannone di stoccaggio della lettiera avicola; è previsto che la manutenzione del biofiltro possa avvenire operando per settori o comparti dello stesso,

mantenendo in funzione le restanti porzioni dell'impianto di trattamento al fine di garantire la continuità del processo di abbattimento delle emissioni odorigene;

b) tra le misure previste per contenere le emissioni diffuse si segnalano le seguenti:

- apertura portoni capannone digestato solido e trincea lettiera avicola: contenimento tramite sistema di aspirazione generale, convogliando l'aria al biofiltro, e tramite aspirazioni puntuali intorno ai portoni, attivate automaticamente all'apertura e disattivate alla chiusura;
- vasca di miscelazione: apertura dei pozzetti solo durante le operazioni di caricamento; eventuali coperture mobili o sportelli a tenuta migliorata per ridurre emissioni residue;
- vasca di raccolta percolato: completamente chiusa e interrata; alimentazione tramite tubazioni interrate;
- vasche di carico botti: apertura dei pozzetti solo durante le fasi di scarico; caricamento tramite tubazioni interrate direttamente dalle vasche di stoccaggio; eventuali coperture mobili o chiusure ermetiche migliorate per contenere le emissioni residue;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Comune sono state rilasciate le seguenti determinazioni, finalizzate all'adozione del provvedimento di aggiornamento dell'AUA:

- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 66694 del 13/04/2026, in cui viene espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'AUA ritenendola sostanzialmente migliorativa rispetto allo scenario già autorizzato, indicando i limiti e le prescrizioni riportate integralmente nel presente atto; nella relazione del Servizio Territoriale si osserva, tra l'altro, quanto segue:
 - *“Relativamente alla velocità di captazione degli inquinanti, i dati prodotti fanno riferimento al diametro della condotta ma non esplicitano la velocità di captazione alla bocchetta; tale dato non è neanche ipotizzabile non essendo nota l'area della bocchetta di aspirazione, né il numero di bocchette previste; tuttavia si ritiene che l'aumento di portata di cui al punto successivo, unitamente alla depressione cui i capannoni sono sottoposti, sia idoneo ad ottenere il numero minimo di ricambi d'aria necessari”;*
 - *“Si riscontra favorevolmente l'aumento del volume di aspirazione considerato a 30.000 mc/h”* emergente dalle integrazioni assunte al prot. Arpae in data 24/3/2026;
 - *“Relativamente alla nuova revisione prodotta dalla simulazione di ricaduta degli odorigeni, PC1-REL-38-Nuova Simulazione Odori_R4, la valutazione emissioni da biofiltro quantifica il carico in ingresso allo stesso (6.609 U.O./s) come proveniente dal solo capannone di stoccaggio del separato solido. Così facendo viene rimosso il potenziale impatto della matrice più problematica. Per la pollina nella relazione stessa viene citata una concentrazione di odore media di 423 U.O./mc, con massimo di 658, e un flusso di odore di 5,2 U.O. mq/s. Moltiplicando tale flusso per la superficie dello stoccaggio lettiera avicola (30x25=750 mq) si ottiene un flusso ulteriore di 3.900 U.O./s, portando il totale in ingresso al biofiltro a 10.509 U.O./s. Seguendo la stessa logica del proponente, l'efficienza di abbattimento minima che il biofiltro dovrebbe essere in grado di garantire ai fini del rispetto del limite emissivo di 130 U.O./mc (pari a 1.083 U.O./s) diventa pari a 89,7%. E' comunque da considerare che il carico odorigeno in ingresso appena calcolato risulta sovrastimato in considerazione dell'utilizzo dei fattori di emissione relativi alla pollina in luogo della lettiera avicola. Tale valore risulta comunque in linea con le usuali capacità di abbattimento dei biofiltri. Ai fini dell'invarianza del carico odorigeno complessivo emesso dallo stabilimento, si ritiene tuttavia necessario un abbassamento del limite delle emissioni odorigene dal biofiltro da 150 a 130 U.O./mc”;*
 - *“Relativamente alla nuova revisione prodotta dalla simulazione di ricaduta degli odorigeni, PC1-REL-38-Nuova Simulazione Odori_R4, la mappa dei valori al 98° percentile (figura 10) sembra indicare un supero del limite di 1 UO presso alcuni edifici posti a destra del ricettore 1; tale scenario risulta comunque sostanzialmente sovrapponibile a quello inizialmente presentato nella rev.1 della simulazione odori; si ritiene che l'abbassamento del limite di cui al punto precedente risulti sufficiente ad assicurare condizioni al ricettore migliorative (o comunque non peggiorative) rispetto a quanto già autorizzato”;*
- nota prot. n. 3611 del 21/04/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 72002 del 21/04/2026 con cui il Comune di Sarmato ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale di cui trattasi per le matrici “emissioni in atmosfera” e “impatto acustico”;
- parere favorevole, con prescrizioni, dell'AUSL di Piacenza, protocollo n. 2026/0041960 del 23/04/2026 (acquisito al prot. ARPAE n. 74572 del 23/04/2026);

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO CHE, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA richiesto dalla ditta "APIS PC 1 SOCIETA' AGRICOLA SRL" (C.F. 03184010217), con sede legale in Bolzano, Vicolo del Bersaglio n. 30, per lo svolgimento dell'attività di "produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici" presso l'impianto sito in Comune di Sarmato (PC), Via Emilia Piacentina;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energie di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE rilasciata (nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.lgs. 387/2003), con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024, alla ditta "APIS PC 1 SOCIETA' AGRICOLA SRL", (C.F. 03184010217), con sede legale in Bolzano, Vicolo del Bersaglio n. 30, per lo svolgimento dell'attività di "produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici" nell'impianto sito in Comune di Sarmato, Via Emilia Piacentina, **sostituendo, al punto 12 del dispositivo, la voce "Prescrizioni espresse da ARPAE (Servizio Territoriale)** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)" con la seguente:

"Prescrizioni espresse da ARPAE (Servizio Territoriale)
per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Acque di prima pioggia

E' ammesso lo scarico delle acque di prima pioggia nel Rio Magnano, alle seguenti condizioni:

1. lo scarico dovrà rispettare costantemente, nel pozzetto di campionamento fiscale indicato in planimetria "PC1-T-46" Rev 4 del 09/02/2026, i limiti stabiliti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. int. - Parte Terza per gli scarichi in corpo idrico superficiale per i parametri: COD, Idrocarburi Totali e Solidi Sospesi Totali;
2. il pozzetto di campionamento fiscale dello scarico delle acque di prima pioggia dovrà essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento per caduta;
3. al fine di monitorare i volumi di acqua effettivamente scaricati, dovrà essere installato un contatore volumetrico sulla tubazione in uscita dal pozzetto di cui al punto precedente;
4. l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
5. l'area interessata all'impianto di depurazione venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
6. la rete fognaria, compresa quella delle acque meteoriche non trattate, dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione provvedendo, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
7. si dovrà provvedere al mantenimento in perfetta efficienza del tubo di controllo del flusso delle acque nel Rio Magnano;
8. venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento

- dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza;
9. al fine di mantenere un corretto rendimento depurativo degli impianti di prima pioggia dovranno essere asportati periodicamente i fanghi e gli oli provenienti dai sistemi di depurazione, i filtri a coalescenza dovranno essere puliti o sostituiti con regolarità;
 10. i fanghi e gli oli di risulta derivanti dall'impianto di depurazione vengano smaltiti mediante Ditte debitamente autorizzate e nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti. Tutti i dati relativi alla movimentazione degli stessi dovranno essere opportunamente registrati e tenuti a disposizione degli organi di controllo;
 11. in caso di malfunzionamento o di interruzione del funzionamento dell'impianto di depurazione dovrà esserne data immediata comunicazione, tramite pec, ad ARPAE (SAE e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica, segnalando la natura dell'inconveniente ed i provvedimenti adottati per il ripristino. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti.

Piano di gestione delle acque meteoriche

Le gestione delle acque meteoriche prodotte dal dilavamento delle aree scoperte e dei percolati, dovrà essere effettuato attenendosi alle seguenti condizioni gestionali:

1. deve essere effettuata la puntuale pulizia delle aree cortilizie e delle trincee, effettuata la periodica manutenzione delle linee fognarie e dei pozzetti/caditoie e canaline. In particolare la canaline di raccolta dei percolati prodotti dalla trincea degli insilati, dovranno essere mantenute sempre pulite e in perfetta efficienza;
2. la ditta dovrà provvedere alla pulizia periodica dei sedimenti e alla manutenzione della vasca di accumulo e rilancio dei colaticci posizionata lungo la "rete colaticci", al fine di garantirne la capacità di contenimento e la sua funzionalità anche come fase di "laminazione". Nel caso di precipitazioni persistenti la ditta dovrà, comunque, provvedere al suo svuotamento manuale al fine di impedire eventuali fuoriuscite di acque reflue. Dovrà adottare adeguati sistemi di controllo del buon funzionamento degli impianti ivi alloggiati e dotarsi di pompe di ricambio, sempre disponibili, in caso di malfunzionamento;
3. la ditta dovrà provvedere ad effettuare periodici lavaggi della vasca di accumulo e rilancio dei colaticci, dopo il periodo di insilamento delle biomasse agricole ed ogni qual volta la presenza di percolati putrescibili possano generare esalazioni maleodoranti.

Utilizzazione agronomica del digestato

L'utilizzazione agronomica delle biomasse e del digestato prodotto dovrà essere condotta nel rispetto del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e della DGR n. 1495/2011 e alle seguenti prescrizioni:

1. l'impianto di digestione anaerobica potrà essere alimentato esclusivamente con le modalità riportate nella relazione tecnica di progetto e secondo la seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino, lettiera avicoli): 52.000 t/anno;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (insilato di mais): 28.200 t/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno per un TOTALE di 80.200 t/anno;
 - ACQUE AGGIUNTE (meteoriche di recupero dalle trincee degli insilati e da biofiltro): 3.650 t/anno.
2. trenta giorni prima della presentazione della SCIA di messa in esercizio dovrà essere prodotta la Comunicazione di utilizzazione agronomica, da elaborare mediante il sistema informatico Gestione Effluenti, corredata da tutti i documenti previsti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024, e dettagliati nel relativo Allegato I punto 6;
3. la Comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato deve sempre dimostrare la certa collocazione agronomica di tutto il digestato prodotto annualmente, attraverso idonei contratti di cessione di digestato/convenzione d'uso;
4. i contratti di fornitura dei reflui zootecnici/biomasse dovranno essere completi di tutte le informazioni di legge quali: quantità annua, forma fisica (palabile, non palabile) e contenuto in azoto complessivo della biomassa. Tali contratti dovranno essere sottoscritti dalle imprese che producono le biomasse o, nel caso l'accordo commerciale venga stipulato con un soggetto mediatore, dovranno comunque essere prodotti in allegato anche i contratti di fornitura di reflui zootecnici/biomasse sottoscritti dal produttore primario del materiale, il quale deve dichiararne la coerenza ai requisiti di "sottoprodotto" definiti dall'art. 184-bis del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
5. gli effluenti zootecnici dovranno essere forniti prevalentemente da allevamenti posti a distanza non superiore a 5/10 km dall'impianto;

6. a corredo della Comunicazione di utilizzazione agronomica, dovranno essere prodotti gli eventuali i contratti di cessione del digestato, in corso di validità e con durata minima di un anno, sottoscritti da entrambe le parti, da redigere secondo il fac-simile fornito in allegato al Reg.to Reg.le n. 2/2024;
7. la ditta, nel momento della sottoscrizione degli eventuali contratti di cessione del digestato, dovrà accertarsi che i "detentori" abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
8. i contratti di cessione del digestato ad aziende agricole dovranno prevedere l'impegno, da parte dell'azienda che effettua lo spandimento, che le operazioni avverranno su terreni idonei, tenendo conto delle limitazioni territoriali esistenti e delle distanze previste da abitati e corsi d'acqua, secondo i criteri della migliore pratica agricola ed utilizzando tecniche di spandimento a basso impatto ambientale, previste dal Reg.to Reg.le n. 2/2024 e dal PAIR 2030;
9. 60 giorni prima della scadenza dei contratti di convenzione d'uso o cessione del digestato alle ditte che effettueranno attività di spandimento, dovranno essere acquisiti i rinnovi dei contratti o, nel caso, aggiornata la Comunicazione di utilizzazione agronomica, allegando i nuovi contratti di convenzione d'uso o di cessione in corso di validità;
10. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
11. la gestione agronomica del digestato deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e della D.G.R. n. 1495/2011;
12. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla D.G.R. n. 1495/2011;
13. i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 2/2024;
14. 60 giorni prima della presentazione della SCIA di messa in esercizio deve essere elaborato e trasmesso ad ARPAE Servizio Territoriale e SAE, un Piano di monitoraggio contenente tutte le azioni da intraprendere per il controllo del buon funzionamento dell'intero impianto e che dovrà, comunque, tenere conto dei seguenti obblighi:
 - a. effettuazione dell'analisi del digestato ed invio dei rapporti di prova all'autorità competente (ARPAE) a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico. Le analisi dovranno essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab. 5 del Reg. Reg.le n. 2/2024 (**digestato agrozootecnico**), ripetute con cadenza annuale, conservate in azienda per almeno cinque anni;
 - b. registrazione giornaliera dei materiali all'ingresso ai digestori, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e della DGR 1495/2011 punto 5, indicando: tipologia di biomassa e sue caratteristiche qualitative, data, quantitativi (espressi preferibilmente in tonnellate), provenienza (eventuale riferimento al DDT di trasporto);
 - c. registrazione delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011 - punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc.;
 - d. tenuta del Registro dell'utilizzazione agronomica e delle cessioni, ai sensi Reg. Reg.le n. 2/2024 art. 20, che dovrà essere compilato entro 15 giorni dalla consegna del digestato alle ditte che effettueranno le operazioni di distribuzione, e su cui siano annotati: la data del prelievo, il tipo di fertilizzante azotato, il contenuto percentuale in azoto (titolo), la quantità totale, riferimento al DDT di trasporto;
 - e. mantenere puntuale e frequente manutenzione che garantisca la costante efficienza dell'impianto di separazione solido – liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio delle vasche di raccolta del digestato. In caso di accidentale e momentanea interruzione dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ARPAE (SAE e Servizio Territoriale di Piacenza);
 - f. specifico monitoraggio, le cui modalità dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Territoriale dell'ARPAE di Piacenza, atto a verificare la correttezza dei parametri di efficienza di trattamento dell'impianto di separazione prevista in fase progettuale (**22 % in peso del digestato trattato**). Tale monitoraggio dovrà essere condotto con frequenza trimestrale per almeno due anni. La ditta dovrà trasmettere al Servizio Territoriale di ARPAE i dati raccolti e, al termine dei due anni di monitoraggio previsti, dovrà redigere un apposito elaborato tecnico in cui venga messo in evidenza l'eventuale scostamento del funzionamento del separatore dall'efficienza stimata in fase progettuale e la conseguente necessità di verificare nuovamente l'adeguatezza delle vasche di stoccaggio del digestato chiarificato rispetto ai requisiti di legge (180 giorni);

Emissioni in atmosfera

1. il gestore dovrà rispettare i seguenti limiti:

Emissione convogliata n°	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Sostanza inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Altezza minima dal suolo (m)	Durata massima giornaliera (ore/g)	Durata massima annua
E01	Cogeneratore a biogas da 1,572 MWt	2.347	Polveri Composti organici volatili non metanici (COT) Ossidi di azoto (NOx) Ossidi di zolfo (SO ₂) Monossido di carbonio (CO) Composti inorganici del Cloro (HCl)	4* 38* 95* 38* 95* 2*	10	24	365 gg/anno
E02	Centrale termica a gas naturale da 1,05 MWt (back-up)	1.278	Polveri Ossidi di azoto (NOx) Ossidi di zolfo (SO ₂)	5** 100** 35**	4,7	24	365 gg/anno
E03	Impianto di upgrading	414	H ₂ S Ammoniaca	1 5	4,85	24	365 gg/anno
E04	Torcia di emergenza	/	/	/	8	/	100 h/anno
E05	Gruppo elettrogeno diesel di emergenza da 1,1 MWt	/	/	/	2,34	/	200 ore/anno
E07	Biofiltro	26.598 (30.000 m ³ /h)	Sostanze odorigene Ammoniaca H ₂ S	130 ou _e /m ³ 5 0,5	8	24	365 gg/anno

*valori riferiti al 15% di ossigeno - **valori riferiti al 3% di ossigeno

- deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene; in particolare:
 - l'apertura delle porte dei capannoni deve avvenire mantenendo in depressione i capannoni stessi, garantendo quindi una costante captazione degli inquinanti;
 - la vasca di carico botti deve essere dotata di punto di prelievo nella parte inferiore;
- devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- il gestore deve effettuare **una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni** a partire dalla messa a regime della digestione anaerobica. Devono essere effettuati almeno quattro autocontrolli l'anno con frequenza trimestrale all'emissione E07, a monte e valle del biofiltro e amante dello scrubber. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto dovrà trasmettere tali dati al SAE di Arpa di Piacenza, al ST di Arpa di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ed al Comune, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Sulla base degli esiti dei suddetti monitoraggi, i valori di concentrazione di odore potranno essere confermati/modificati;
- deve essere effettuata **una campagna di rilevamento delle ricadute delle emissioni odorigene per la durata di due anni** a partire dalla messa a regime della digestione anaerobica. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022 e prevedere sia il campionamento alle emissioni convogliate di cui al punto precedente, sia al confine dello stabilimento effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dello stabilimento nella direzione prevalente dei venti nonché presso i recettori individuati come R01, R07 ed R08 nella relazione previsionale di impatto odorigeno "PC1-REL-13" allegata all'istanza. Devono essere effettuati almeno quattro autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza trimestrale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati al SAE di Arpa di Piacenza, al ST di Arpa di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ed al Comune, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, il SAE di Arpa di Piacenza prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;

6. sulla base degli esiti dei monitoraggi di cui ai precedenti punti 4. e 5., i valori di concentrazione di odore potranno essere confermati/modificati;
7. relativamente all'emissione E07, la relazione tra livello di riempimento dei capannoni e le emissioni odorigene deve essere verificata nel corso dei due anni dalla messa a regime della digestione anaerobica tramite esecuzione di **monitoraggi delle emissioni odorigene dal biofiltro in corrispondenza di diversi livelli di riempimento del capannone stoccaggio separato solido (indicativamente al 30%, 60% e 90% della capacità) e del capannone di stoccaggio della lettiera avicola**. A tale scopo potranno essere utilizzati anche i dati di cui al monitoraggio previsto al punto 4.;
8. relativamente al punto emissivo E04, trattandosi di impianto di emergenza, non sono fissati limiti di emissione tuttavia il gestore deve dimostrare di non avere utilizzato tale impianto per più di 100 ore all'anno. A tal fine il gestore deve annotare i giorni e le ore di funzionamento su apposito registro con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni; **l'utilizzo della torcia per la combustione del biometano non conforme è ammissibile solo nel caso in cui non fosse possibile ricircolare tale gas in testa ai serbatoi di stoccaggio per motivi di sicurezza**;
9. la torcia di cui all'emissione E04 deve essere in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99%, espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$;
10. la torcia di sicurezza di cui all'emissione E04 deve essere munita di un apposito dispositivo per la registrazione delle ore di funzionamento. Le ore di funzionamento annue devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e mantenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
11. lo strato filtrante del biofiltro, di cui all'emissione E07, deve avere un'altezza tale da garantire un tempo di contatto maggiore o uguale a 36 secondi;
12. l'umidità relativa, il pH e la temperatura del biofiltro, di cui all'emissione E07, devono essere mantenute a livelli tali da non inficiare il corretto funzionamento dei biofiltri;
13. il biofiltro deve essere munito di appositi rilevatori in continuo della temperatura e dell'umidità relativa dell'effluente gassoso in uscita da E07. I dati devono essere archiviati e tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
14. il biogas impiegato come combustibile deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, con frequenza almeno annuale, deve essere effettuato un monitoraggio del contenuto di composti solforati espressi come H_2S il cui esito deve essere allegato al registro dei monitoraggi alle emissioni;
15. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui ai punti di emissione E01 e E02 devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
16. entro la data di messa in esercizio degli impianti, il gestore deve provvedere all'**installazione di una centralina meteo** al confine dello stabilimento e in direzione dell'abitato di Sarmato per la rilevazione di direzione e velocità del vento a 10 metri dal suolo, i cui dati devono essere accessibili in tempo reale da parte dell'autorità competente per il controllo;
17. i camini di emissione E01, E02, E03, E04, E05 ed E07 devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e quelli generanti E01, E02, E03 ed E07 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
18. per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
-----------------------	--

Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
-------------	---

19. tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
20. a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
21. la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
22. le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
23. i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
24. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
25. i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni convogliate E01, E02, E03 ed E07 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti devono avere una frequenza almeno annuale;
26. relativamente all'emissione E02, fermo restando il rispetto dei limiti relativi a polveri e ossidi di zolfo il gestore può non effettuare monitoraggi periodici finalizzati alla determinazione di tali inquinanti visto l'utilizzo di gas naturale;
27. le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
28. per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati al punto 1), devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - a. **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - b. **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - c. **polveri:** UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - d. **ossidi di azoto:** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - e. **ossidi di zolfo:** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1);
 - f. **acido cloridrico (HCl):** UNI EN 1911:2010, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2);
 - g. **composti organici volatili espressi come COT, con esclusione del metano:** UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010;
 - h. **monossido di carbonio (CO):** UNI EN 15058:2017, ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - i. **idrogeno solforato:** metodo UNICHIM MU 634, UNI 11574:2015, US EPA method 15, US EPA method 16;
 - j. **ammoniaca:** UNI EN ISO 21877:2020;
 - k. **sostanze odorogene:** UNI EN 13725:2022;
29. per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
30. ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza), sentita l’Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo:
- metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
31. la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un’ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un’ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
32. i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
33. relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;
34. le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall’accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
35. i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell’Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
36. in conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
37. i risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

38. le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
39. il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
40. in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpa SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di E01, E02, E03 ed E07 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti, effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
41. tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
42. qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
43. qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
44. qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di

- rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;"

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al Comune di Sarmato per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata **in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte di ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024;**

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal Comune ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.